

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1955

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282,
recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento
delle camere di commercio

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha previsto che detti enti provvedano al proprio finanziamento ordinario mediante entrate proprie e contributi a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione.

Tra le entrate proprie quelle che assicurano il gettito prevalente sono costituite dal diritto annuale a carico delle ditte e società operanti nella provincia la cui misura, in base all'articolo 18, comma 3, della citata legge n.580 del 1993, è annualmente stabilita dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Come è noto per la copertura del fabbisogno di spesa del sistema camerale è stato erogato annualmente nel decorso triennio oltre al contributo di lire 40,5 miliardi per il mantenimento degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i cui oneri di funzionamento gravano sulle camere di commercio, un ulteriore contributo per finalità perequativa di lire 64,5 miliardi.

Per evitare che la drastica eliminazione dell'intervento-perequativo statale si traducesse in un aumento per corrispondente importo del gettito del diritto annuale con conseguente aumento delle relative misure, nella legge finanziaria 1995 è stato iscritto nella tabella A un accantonamento per consentire di mantenere in vita, almeno parzialmente, detto intervento perequativo statale anche nel corrente esercizio.

Con l'articolo 1 del presente provvedimento legislativo si provvede al prelievo dal predetto accantonamento delle somme occorrenti per l'erogazione nel 1995 del con-

tributo sulle spese di funzionamento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UUPPICA) e per l'intervento perequativo statale, nonchè a disporre un intervento aggiuntivo, con onere interamente a carico del sistema camerale, a favore delle imprese localizzate nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo colpite dalla alluvione del novembre scorso.

Tenuto conto della riduzione del 22 per cento apportata dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, agli accantonamenti della tabella A della legge finanziaria 1995, l'intervento statale a favore delle camere di commercio è stato previsto, complessivamente, per il corrente anno, in lire 58 miliardi, ripartito per lire 38 miliardi a copertura delle spese sostenute per il funzionamento degli UUPPICA ed in lire 20 miliardi per l'intervento perequativo.

Per la ripartizione dei predetti contributi tra le camere di commercio i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento legislativo fanno rinvio ai criteri, stabiliti rispettivamente dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, e dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

Il contributo sarà ripartito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni colpiti dall'alluvione. Detta indagine ha evidenziato che il 76,4 per cento dei danni si concreta nelle province citate, ed in particolare, in ordine decrescente, nella provincia di Cuneo con 880,1 miliardi di danni accertati pari al 32,2 per cento dei

danni complessivi, in quella di Alessandria con 562,3 miliardi pari al 27,4 per cento ed in quella di Asti con 344,9 miliardi pari al 16,8 per cento.

Il comma 4 contiene la norma di copertura finanziaria.

Il comma 5 prevede l'autorizzazione al Ministero del tesoro di effettuare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

L'articolo 2, introduce, al comma 1, una modifica all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel senso di prevedere che la determinazione e l'aggiornamento del diritto annuale sia disposta annualmente, anzichè con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto di quest'ultimo di concerto con il Ministro del tesoro.

Tale modificazione si rende necessaria per una più razionale e sistematica disciplina della materia, tenuto conto che la vigilanza sulle camere di commercio è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

D'altra parte la modificazione stessa rende il testo più coerente con il comma 2 dello stesso articolo 18 il quale prevede che le voci e gli importi sui diritti di segreteria, sull'attività certificativa svolta dagli enti camerali sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'articolo 3, consente, in via transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di

esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995, il rilascio di nuove autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto, dei principi e criteri fissati dalla legge n. 287 del 1991; ciò al fine di evitare fenomeni speculativi (lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e di turbamento della libertà di concorrenza.

In effetti, la complessità delle procedure previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, e le conseguenti difficoltà interpretative hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di autorizzazioni per i predetti esercizi. Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento giuridico.

Il comma 1 consente, quindi, al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente; il comma 2 prevede che fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alle commissioni previste dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991, sia pure alle condizioni da quest'ultima.

L'articolo 4, infine, reca le consuete norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri recati dal decreto-legge concernente «disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio» sono esclusivamente quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

In particolare il comma 1 prevede un onere predeterminato in lire 38.000 milioni per l'anno 1995 destinato al concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Detto onere risulta più contenuto rispetto all'importo di lire 40.500 milioni previsto allo stesso scopo per l'anno 1994 in armonia con l'indirizzo governativo di contenimento della spesa pubblica che si prevede di poter conseguire attraverso un miglioramento dell'efficienza dei servizi.

Il comma 2 prevede un onere predeterminato di lire 20.000 milioni a completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione a favore delle camere di commercio.

Tale intervento non sarà più ripetuto negli anni successivi atteso che l'istituzione del registro delle imprese comporterà un incremento delle entrate proprie delle camere derivanti dalla riscossione del diritto annuale poichè, come previsto all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, saranno tenuti al pagamento di tale diritto, sia pure in misura ridotta, in sede di prima applicazione della legge, anche gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro. Tali maggiori entrate potranno esercitare una funzione perequativa in aggiunta a quella del fondo istituito presso l'Unioncamere con una quota del diritto annuale a norma dell'articolo 18, comma 5, della citata legge n. 580 del 1993, in quanto interessanti in particolare alcune camere di commercio con minori risorse finanziarie caratterizzate da un forte peso del settore agricolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

*Decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 165 del 17 luglio 1995*

**Disposizioni urgenti in materia di finanziamento
delle camere di commercio**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire alle medesime l'espletamento delle funzioni di interesse pubblico svolte per conto della pubblica amministrazione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di confermare, per un breve periodo, l'attuale disciplina in materia di rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed in materia di esami di idoneità all'iscrizione nel registro dei commercianti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinato per l'anno 1995 in lire 38.000 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con

le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 58 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, per lire 33 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. All'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,».

Articolo 3.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della citata legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è

sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995.

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI - CLÒ

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

